

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
SEZIONE CENTRALE
PALERMO

Doc. N. 0082/57869

L'anno millenovecentonovasette il giorno diciasette del mese di luglio
in Palermo si è riunito il Comitato Regionale di Controllo Sez. Centrale per gli Enti Locali
con l'intervento dei Sigg.ri

O M I S S I S

Assiste il Segretario Dr. G. Giuffrida
Esaminata la deliberazione N. 42 del 22.4.97 del Comune di Augusta (SR)
avente per oggetto: regolamento delle adunanze del C.C.

- Visto il D.L.P.Reg. 29.10.1955 n. 5
- Visto il D.P.Reg. 29.10.1957 n. 3
- Vista la L.R. 6.3.1985 n. 9
- Vista la L.R. 3.12.1991 n. 44
- Vista la L.R. 11.12.1991 n. 48
- Vista la L.R. 26.8.1992 n. 7
- Vista la L.R. 05.07.97 n. 23;

Premesso che l'Ente non ha risposto ai chiarimenti richiesti si osserva:
gli artt. 12 comma 1°, 14 comma 2°, 20 comma 3°, 21 ultimo comma, 22
ultimo comma, 25 6° comma; 28 comma 4°, 31 comma 2°, 35 comma 4°, 52 comma
1° e 54 comma 1°, sono illegittimi in quanto i relativi emendamenti non
risultano essere assistiti dal parere preventivo ai sensi dell'art. 53 della
L.n. 142/90;

Sono altresì illegittimi:

- art. 3 perchè la figura del consigliere questore non è prevista
dall'ordinamento degli Enti Locali; il regolamento, inoltre, non può dar
luogo a nuovi istituti non previsti, ma può disciplinare quelli già
esistenti per legge o statuto;

- art. 23 comma 2°, atteso che la sostituzione del segretario comunale con
il consigliere più giovane non è più consentita essendo stato abrogato
dall'art. 64 della L. 142/90 l'art. 51 del R.D. n. 297/1911, mentre l'art.
52 della stessa legge consente la sostituzione con il vice segretario
comunale;

- art. 7 comma 2° del regolamento delle commissioni essendo illegittima la
previsione di decadenza ivi prevista in quanto solo per legge possono essere
individuate dette cause di decadenza.

P.Q.M.

Pronuncia l'annullamento parziale dell'atto limitatamente alla parte
censurata in premessa.-

IL RELATORE

f.to Dr. Murabito

IL PRESIDENTE

f.to Dr. Cassata

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Giuffrida

P. G. C.
DE DIRIGENTE SUPERIORE

"B"
ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. B
N. 42 DEL 28-4-87

COMUNE DI AUGUSTA
PRESIDENZA

Prot. n. 48 del 11-3-1986

COMUNE DI AUGUSTA

PROVINCIA DI SIRACUSA

REGOLAMENTO ADUNANZE

CONSIGLIO COMUNALE

CON ALLEGATO REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è volto a disciplinare la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale, per assicurare un ordinato e regolare svolgimento delle adunanze.

Le norme contenute nel presente regolamento sono integrative di quelle contenute nell'ordinamento amministrativo Enti Locali e nel relativo regolamento di esecuzione, vigenti nella Regione Siciliana nonché di quelle contenute nello Statuto Comunale.

ART. 2 UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nella organizzazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni Consiliari ed esprime pareri inappellabili su questioni riguardanti l'interpretazione del regolamento.

Esso è composto da 3 componenti: Presidente, Vice Presidente e da un terzo componente eletto secondo le norme individuate per l'elezione del Vice Presidente.

I componenti dell'Ufficio possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto, e curano il raccordo fra la conferenza dei capigruppo, le Commissioni e l'apparato burocratico in specie per la formazione, l'istruttoria e la definizione delle proposte di atti deliberativi.

ART. 3 - ELEZIONE DEI CONSIGLIERI QUESTORI

Il Consiglio Comunale, elegge, tra i suoi componenti, tre Consiglieri questori con il compito di corrispondere alle esigenze di funzionamento dei gruppi consiliari e dei singoli consiglieri, di coadiuvare il Presidente, a sua richiesta, nel garantire l'ordinato svolgimento dei lavori dell'aula e di coadiuvare lo stesso Presidente, ove questo lo ritenga opportuno, nelle funzioni di rappresentanza del Consiglio, nel richiamare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

I Consiglieri questori durano in carica due anni.
Per l'elezione il singolo consigliere vota per due
nominativi. Risultano eletti i Consiglieri che riportano il maggior
numero di voti. A parità di voti è eletto il Consigliere più anziano
in età.

Per lo svolgimento delle loro funzioni i Consiglieri
questori si avvalgono del personale assegnato alla Presidenza del
Consiglio.

I Consiglieri questori vengono eletti subito dopo la
elezione delle Commissioni Consiliari Permanenti.

ART. 4 - PRIORITA' DELL' ELEZIONE DEGLI ORGANI

L'elezione di tutti gli organi consiliari, monocratici e
collegiali, previsti nel presente regolamento, dopo che è stata
assicurata preventivamente la regolare composizione del Consiglio
comunale, deve precedere la trattazione di altri argomenti.

Quanto sopra deve avvenire non solo nella prima seduta del
Consiglio comunale, ma anche nel corso del quadriennio.

ART. 5 - COMMISSIONI PERMANENTI -

Il Consiglio, subito dopo l'elezione del Presidente e del
Vice, nella stessa seduta o nella prima seduta successiva, procede nel
suo seno alla elezione dei membri delle Commissioni Consiliari
Permanenti di Studio e di Consultazione, conformemente a quanto
stabilito nel regolamento allegato al presente regolamento.

ART. 6 - LUOGO DELLE ADUNANZE CONSILIARI -

Le sedute del Consiglio Comunale si tengono, di regola,
nell'apposita sala del palazzo municipale, che è il domicilio legale
del Comune e la sede della sua rappresentanza, o in altro sito
destinato alle riunioni del predetto consesso, attualmente Palazzo S.
Biagio.

Il Presidente, tuttavia, quando ricorrano circostanze
speciali od eccezionali, o gravi e giustificati motivi di ordine
pubblico o di forza maggiore, può determinare, ove possibile previa
intesa con i capi gruppo, un diverso luogo di riunione, che comunque
non può essere fuori dal territorio comunale, dandone motivata
notizia alla cittadinanza mediante pubblici avvisi.

Nei giorni di seduta sarà esposta nel palazzo municipale la bandiera nazionale.

ART. 7 - ORDINE PUBBLICO SALA CONSILIARE

L'ordine pubblico nella sala consiliare è garantito dal Presidente, che impartisce ai Vigili Urbani di servizio gli ordini necessari.

Chi presiede l'adunanza è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e del regolamento interno e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

Ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza, facendo redigere dal Segretario processo verbale da trasmettersi all'Autorità competente, solo se lo scioglimento o la sospensione avviene per motivi di ordine pubblico.

Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare ai Vigili Urbani di far uscire immediatamente dalla sala la persona o le persone che comunque turbassero l'ordine.

Qualora non si individuasse la persona, o le persone, da cui viene causato il disordine, il Presidente ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico.

Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.

I consiglieri comunali, nell'attività delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali (art. 357 C.Ø.).

Nel caso che taluno del pubblico turbasse con violenza l'ordine della seduta, il Presidente può far procedere all'immediato arresto del colpevole, denunciandolo all'Autorità competente.

La forza pubblica, su invito del Presidente, può entrare in aula ed assistere alle sedute.

ART. 8 - PERSONE AMMESSE NELLA SALA ADUNANZE -

Poichè, di massima, le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, nel compartimento all'uopo riservato nella sala tribuna può accedere qualsiasi cittadino.

Oltre al Segretario, al Sindaco, ai membri della Giunta, agli impiegati, ai Vigili Urbani ed agli uscieri addetti al servizio, potrà comunque, a seconda delle esigenze delle materie di discussione,

essere ammessa la presenza anche di altri tecnici incaricati, anche estranei, per l'illustrazione, a richiesta del Presidente, delle materie stesse.

Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio destinato ai consiglieri, ma separato da questi.

Ai rappresentanti della stampa è vietato durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i consiglieri.

In ogni caso tutti i presenti, nello spazio riservato al Consiglio, ad eccezione dei Consiglieri, del Segretario Generale e del Vicesegretario devono portare in modo ben visibile un " pass " rilasciato dai Vigili Urbani di servizio.

ART. 9 - DISCIPLINA DEL PUBBLICO

Chiunque acceda alla sala delle riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare a capo scoperto, in silenzio, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

In caso contrario ed in ogni caso per disordini, il Presidente si atterrà a quanto previsto nel precedente art. 7.

PARTE I - ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL CONSIGLIO -

ART. 10 - COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI -

I Consiglieri devono appartenere ad un gruppo consiliare.

I Gruppi Consiliari vengono costituiti in relazione alla lista di appartenenza dei consiglieri o in relazione ad una diversa manifestazione di volontà.

Nella prima ipotesi il Consigliere o i Consiglieri eletti nella stessa lista hanno diritto di costituire un gruppo consiliare se dello stesso fanno parte almeno (un decimo) 1/10 dei consiglieri assegnati al Comune.

Nella seconda ipotesi il consigliere che manifesta la volontà di volere appartenere ad un gruppo diverso da quello costituito in relazione alla lista di appartenenza, deve darne

comunicazione scritta al Presidente del C.C. e deve allegare la dichiarazione di accettazione del capo gruppo di cui intende far parte.

Il consigliere che non fa parte di alcun gruppo è incluso d'ufficio nel gruppo misto.

Entro quindici giorni dalla prima seduta del C.C. ciascun gruppo è tenuto a designare il proprio capo gruppo dandone immediata comunicazione al Presidente e alla Segreteria della Presidenza.

In caso di mancata designazione è considerata capo gruppo il consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti individuali per ogni lista.

Per il gruppo misto è considerato capo gruppo il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti individuali di preferenza.

Nel caso intervengono modifiche nella composizione del gruppo il capo gruppo deve darne immediata comunicazione al Presidente del C.C. ed alla Segreteria della Presidenza.

Tutte le comunicazioni riguardanti la costituzione dei gruppi o di una loro eventuale modifica devono essere riportati a conoscenza del C.C. a cura del Presidente ad inizio della prima seduta utile.

Non può essere costituito un gruppo con meno di tre consiglieri.

ART. 11 - LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

Alla conferenza dei capigruppo partecipano il Presidente o il Vice Presidente, che la presiede.

La conferenza dei capigruppo è convocata dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno tre dei suoi componenti e negli altri casi previsti dal presente regolamento, per essere sentita sulla organizzazione e programmazione dei lavori dell'assemblea e su ogni altra questione attinente l'attività del Consiglio.

Per l'espletamento delle loro funzioni, i gruppi consiliari devono disporre di uno o più locali del Comune, in relazione alle disponibilità esistenti, in modo che sia ad essi consentito di riunirsi e di ricevere il pubblico.

I locali devono essere forniti di telefono, di attrezzature e strutture idonee e di personale addetto in numero adeguato.

La conferenza del capigruppo è obbligatoria solo per la formulazione dell'ordine del giorno relativo alle sedute di convocazione ordinaria, nel rispetto delle priorità degli argomenti da scrivere per legge o per ordine di autorità superiore:

ART. 12 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO

SESSIONE ORDINARIA - Il Presidente del Consiglio riunisce il C.C. in sessione ordinaria ogni primo martedì del mese, se non festivo:

SESSIONE STRAORDINARIA - Il Consiglio può riunirsi in sessione straordinaria quando si ravvisano ragioni di necessità tali da rendere indispensabile la trattazione di determinati affari:

In tal caso la riunione se convocata per domanda motivata di 1/5 dei consiglieri in carica o del Sindaco deve tenersi entro 20 gg. dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente tale termine il Consiglio sarà convocato dal Vice Presidente:

SESSIONE STRAORDINARIA ED URGENTE - Il Consiglio può riunirsi anche in via straordinaria ed urgente per iniziative del Presidente, per richiesta motivata del Sindaco o di 1/5 dei Consiglieri in carica:

In tal caso l'ordine del giorno deve essere formato solo degli argomenti che il Presidente ha ritenuto urgenti:

In tal caso la riunione deve avere luogo entro giorni 7 (sette) dalla richiesta del Sindaco o di 1/5 dei consiglieri in carica:

Solo quando il Consiglio è convocato in via straordinaria ed urgente, esaminerà preliminarmente la sussistenza degli estremi della necessità e dell'urgenza e, ove a maggioranza dei consiglieri presenti, non li riscontri rinvia la trattazione degli affari alla prima seduta della sessione ordinaria:

Tale sussistenza può essere implicita quando il Consiglio passa all'esame dell'argomento iscritti all'ordine del giorno:

La convocazione del Consiglio in sessione straordinaria può avvenire, alternativamente ed autonomamente senza alcuna ordine preclusivo, anche nel concorso di tutte e tre le ipotesi di cui al presente articolo:

ART. 13 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO -

Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o, impedimento dal Vice Presidente:

Per la prima adunanza il Consiglio è convocato dal Presidente uscente o se questo non provvede dal Consigliere neo eletto col maggior numero di preferenze individuali. A quest'ultimo spetta in ogni caso. la Presidenza provvisoria del Consiglio sino all'elezione del Presidente.

Il Consiglio puo' riunirsi:

a) per determinazione del Presidente:

b) per richiesta del Sindaco:

c) per richiesta di 1/5 dei consiglieri comunali. A tal fine i consiglieri richiedenti dovranno allegare all'istanza il testo delle proposte formali da inserire all'ordine del giorno. Su dette proposte a richiesta del Presidente dovrà essere acquisito il parere di regolarità tecnica, contabile e di legittimità e trasmesse alla Commissione consiliare permanente competente tramite la Segreteria della Presidenza:

ART. 14 - ORDINE DEL GIORNO

Insieme all'avviso di convocazione, deve essere trasmesso ad ogni consigliere l'elenco degli affari da trattarsi, che costituisce l'ordine del giorno:

L'ordine del giorno della seduta viene predisposto dal Presidente del Consiglio per gli adempimenti previsti dalla legge o dallo Statuto rispettando l'ordine di presentazione secondo quanto previsto dalla legge:

Le proposte di iniziativa dei componenti del collegio sono inserite nella prima sessione ordinaria:

Gli argomenti posti all'ordine del giorno di regola vanno trattati nell'ordine in cui sono stati inseriti dal Presidente, salvo che il C.C., a maggioranza dei presenti, non disponga diversamente:

Nell'elenco sono elencati prima gli argomenti da trattare in seduta pubblica e per ultimi quelli di trattare in seduta segreta:

A Tale disposto si fa eccezione per la elezione degli organi in genere la quale precede la trattazione di altri argomenti:

ART. 15 - DOCUMENTAZIONE

Le proposte, con gli atti e i documenti relativi agli affari inseriti all'ordine del giorno debbono depositarsi nella

Segreteria della Presidenza, a prescindere dalla natura della convocazione almeno tre giorni prima della seduta e 24 ore prima, nei casi di urgenza, affinché i consiglieri possano durante le ore di ufficio, prenderne visione.

Nessun affare o proposta può essere sottoposto a discussione o a deliberazione se non iscritto all'ordine del giorno.

Entro gli stessi termini previsti per la convocazione il Segretario Generale deve curare l'affissione dell'ordine del giorno del Consiglio all'Albo del Comune, inviarne copia al Comando dei VV.UU., perchè ne assicuri l'ordine pubblico ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento, e ai responsabili del settore di competenza, in relazione all'argomento iscritto all'ordine del giorno, i quali sono obbligati a partecipare alla seduta sino a quando non sarà esaminato l'argomento anche per esprimere su emendamenti i pareri previsti dalla legge.

In caso di impedimento per congedo ordinario o malattia i predetti saranno automaticamente sostituiti dagli impiegati responsabili dei procedimenti relative alle proposte oggetto di deliberazione.

ART. 16 AGGIUNTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Quando sia necessario iscrivere nell'ordine del giorno di una seduta uno o più affari, oltre quelli il cui elenco fu trasmesso ai consiglieri, occorre, farne uno o più elenchi suppletivi, che dovranno essere inviati ad ogni consigliere con le modalità di cui al presente regolamento. Tali affari devono essere trattati in calce all'ordine del giorno già inviato tranne che il Consiglio, a maggioranza voti il prelievo.

ART. 17 - ISCRIZIONE DI PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Le proposte da trattare in consiglio possono, in qualunque momento, essere avanzate per iscritto anche da un singolo consigliere, ma possono non essere accolte, e cioè non portate in consiglio per la discussione, quando ciò non sia ritenuto opportuno o necessario dal Presidente, che deve però addurne i motivi al proponente.

Il consigliere proponente può, nella prima seduta consiliare, chiedere che il consiglio si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno per la successiva adunanza,

osservati i termini di legge.

Su ogni proposta, ad iniziativa del Presidente, devono essere acquisiti i pareri di regolarità tecnica, contabile e di legittimità dei funzionari proposti e quelli delle Commissioni Consiliari permanenti, la cui lettura precede la trattazione dell'affare.

ART. 18 - AVVISI DI CONVOCAZIONE

La convocazione del Consiglio deve essere fatta dal Presidente del C.C. mediante avvisi scritti, da consegnare alla dimora di ciascun consigliere o al domicilio eletto nel Comune.

Ove il Presidente sia assente o comunque impedito, la convocazione è fatta da chi ne fa le veci legittimamente.

La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale, con la indicazione del giorno e dell'ora della consegna.

Il Consigliere ha l'obbligo di eleggere domicilio nel Comune.

Se abitualmente il consigliere risiede in altro Comune, previa richiesta per iscritto, oltre all'avviso di cui al I° comma del presente articolo, che sarà notificato al domicilio eletto, sarà data comunicazione telegrafica dell'avvenuta convocazione nel luogo di residenza.

L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'organo cui devesi la iniziativa della convocazione;
- b) l'indicazione se trattasi di sessione ordinaria, straordinaria o straordinaria ed urgente;
- c) il giorno, l'ora ed il luogo di convocazione;
- d) l'elenco degli oggetti da trattare, indicando prima quelli da trattare in seduta pubblica;
- e) la data dell'avviso;
- f) la firma del Presidente o chi ne fa le veci, in caso di sua assenza od impedimento.

Ove siano introdotte nuove proposte, non comprese cioè nell'ordine del giorno, se ne deve dare regolare avviso a tutti i consiglieri, almeno 24 ore prima dello inizio della relativa riunione del Consiglio.

ART:19 - TERMINI PER LA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI CONVOCAZIONE

L'avviso con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri almeno 5 giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza in sessione ordinaria, almeno 3 giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza in sessione straordinaria, almeno 24 ore prima per i casi di urgenza o per gli oggetti da trattare in aggiunta all'ordine del giorno di una sessione già convocata:

Nel computo dei 5 o 3 giorni non va calcolato il dies a quo mentre va calcolato il dies ad quem. Tuttavia, nei casi di convocazione d'urgenza, basta che l'avviso con relativo elenco sia consegnato 24 ore prima, ma in tal caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni delibera può essere differita ad altra seduta:

ART: 20 - DEPOSITO E CONSULTAZIONE DEGLI ATTI

Gli atti relativi ad ogni argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria comunale nei termini stabiliti dal precedente articolo per potere essere esaminati dai Consiglieri durante l'orario d'ufficio.

I consiglieri hanno diritto di chiedere in visione tutti gli atti che sono richiamati o comunque citati in quelli depositati come sopra, come pure dei bilanci, dei conti consuntivi, dei precedenti verbali consiliari e di tutti gli atti della giunta municipale soggetti a pubblicazione:

Qualora dei regolamenti di qualsiasi specie vengono sottoposti alla approvazione del consiglio, almeno tre copie di ciascuno di essi devono essere depositate presso la Segreteria della Presidenza a disposizione dei Consiglieri, per il tempo necessario al loro completo e non affrettato esame:

PARTÈ IV - DELLO SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE CONSILIARI

ART: 21 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE

Le sedute del consiglio comunale, salvo le eccezioni di legge, sono presiedute dal Presidente:

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza spetta al Vice Presidente e in mancanza di questi o di sua assenza od impedimento al consigliere piu' anziano per le maggiori preferenze individuali e così via nella graduatoria delle preferenze:

In occasione della elezione del Presidente sia nella ipotesi di prima adunanza sia nella ipotesi di vacanza sopravvenuta nel corso del quadriennio, la Presidenza della seduta compete sempre al Consigliere anziano per voti qualora sia assente il Vice Presidente:

ART. 22 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente dell'assemblea consiliare rappresenta l'intero consiglio, ne tutela la dignità ed i diritti, apre e chiude le adunanze, dirige e modera la discussione sugli affari dell'ordine del giorno prestabilito, concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, indice la votazione, ne controlla e ne proclama l'esito, mantiene l'ordine e regola in genere l'attività del consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge e del presente regolamento, dispone brevi sospensioni delle sedute:

Nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri:

Il Presidente puo', ancora, in ogni momento, fare comunicazione sue o che gli siano state affidate dai vari capi gruppo, su argomenti estranei all'ordine del giorno, ma su tali comunicazioni, non si puo' aprire la discussione, nè procedere a deliberazioni:

Pero', sulle comunicazioni stesse, possono essere presentate mozioni, da discutersi nella successiva adunanza:

Alle ore 23.00 i capigruppo consiliari decideranno il prosieguo della seduta o il suo aggiornamento: La seduta puo' essere aggiornata in tal caso occorre l'intesa con i capi gruppo: Se tale intesa non si raggiunge decide il Presidente: All'inizio di ogni seduta il Presidente potrà concordare gli affari da trattare nella seduta stessa:

ART.23 - SEGRETARIO DELL'ADUNANZA

Il Segretario Generale del Comune è, per legge, Segretario del Consiglio. In caso di sua assenza o di qualsiasi altro impedimento viene sostituito dal Vice Segretario Generale. Mancando anche il Vice Segretario Generale, è sostituito da un Segretario Generale preventivamente nominato dall'Assessorato Regionale EE.LL..

Se durante la seduta del consiglio il Segretario Generale debba momentaneamente assentarsi, perchè interessato all'argomento su cui si discute o per altra breve esigenza, sarà sostituito dal Vice Segretario o in mancanza, e solo per tali casi, dal consigliere comunale più giovane.

Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del C.C. e di sua iniziativa può intervenire nella discussione previa autorizzazione del Presidente del C.C., solo per chiarire questioni tecniche.

Il Segretario Comunale può modificare in aula il parere già espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge n. 142/90 sulla proposta di deliberazione, qualora la stessa subisca emendamenti nel corso della discussione. Se l'emendamento, a discrezione del Segretario, richiede un esame più approfondito prima di essere espresso il parere, la proposta dovrà essere rinviata ad altra seduta.

In ogni caso anche sugli emendamenti occorre acquisire i pareri di regolarità tecnica e contabile oltre a quello di legittimità. Se l'emendamento importa variazione all'originaria spesa occorre anche indicare l'ulteriore copertura finanziaria.

ART. 24 - PUBBLICITA' E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

Le sedute del consiglio comunale sono, di regola, pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, o per espressa disposizione di legge, sia stabilito altrimenti.

Il Consiglio è in obbligo di deliberare l'esclusione del pubblico dalla sala delle adunanze, quanto si tratti di questioni concernenti persone o apprezzamenti sulla condotta pubblica e privata, sui meriti e demeriti, moralità e, in genere, qualità personali di esse.

Alle sedute segrete possono assistere soltanto i consiglieri, il Segretario Generale ed i funzionari tecnici ed amministrativi del Comune, preventivamente autorizzati all'accesso alla sala delle adunanze dal Presidente.

ART. 25 - APERTURA DELL'ADUNANZA NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA'
DELLE ADUNANZE (QUORUM STRUTTURALE)

La seduta inizia nell'ora indicata nello avviso di convocazione. tranne casi di ragionevole ritardo che. in ogni caso. non puo' superare i quindici minuti. Nella seduta di rinvio automatico . per mancanza di numero legale. invece l'appello va chiamato all'ora prestabilita nell'ordine del giorno della seduta iniziale.

Allo inizio di seduta ogni consigliere firma il registro delle presenze e la sua presenza è presuntiva tranne il caso che lo stesso ritiri il pass presso gli addetti per assentarsi. Il pass dovrà essere restituito al suo rientro.

Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica. a meno che la legge o lo Statuto non richieda un particolare e piu' elevato quorum: in tal caso è a questo quorum che deve farsi riferimento.

La mancanza del predetto numero legale. oggetto di verifica solo quando l'Organo è chiamato a deliberare o in caso di espressa richiesta di un Consigliere e non durante l'esame o la discussione dell'affare consiliare. ove puo' non sussistere. comporta la sospensione di un'ora della seduta.

Qualora anche alla ripresa dei lavori. non dovesse sussistere il numero legale o venga di nuovo meno il numero legale. la seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

L'aggiornamento automatico è al giorno successivo a quello in cui sono stati chiusi i lavori. In tale seduta di aggiornamento automatico. e sino all'esaurimento dell'ordine del giorno originario. è sufficiente per il quorum strutturale. e anche per la validità delle deliberazioni la presenza di due quinti dei Consiglieri in carica. In tali sedute possono essere aggiunti nuovi affari ma per questi ultimi sarà necessaria la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Il ricorso all'ora di sospensione della seduta. puo' essere utilizzato soltanto una volta nel corso della sessione consiliare che si puo' articolare anche in diverse sedute.

La seduta di aggiornamento automatico si chiude o con l'esaurimento della trattazione degli affari posti all'ordine del giorno o con la eventuale successiva mancanza del numero legale dei due quinti.

La sospensione di un'ora della seduta, esclusivamente legata alla attività deliberativa del consiglio, concretamente può aver luogo con riferimento agli affari posti all'ordine del giorno della sessione, prima che la stessa attività deliberativa abbia inizio ed anche dopo che sia parzialmente iniziata.

ART. 26 - NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI
(QUORUM FUNZIONALE)

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, includendo nel calcolo per la validità del numero legale anche gli astenuti, fatti salvi i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata o quando la votazione avvenga a voto limitato (in quest'ultimo caso sono eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti).

Gli astenuti non si contano solo quando la legge prescrive ai fini della validità delle deliberazioni, che il voto sia espresso dai votanti e non dai presenti.

Le deliberazioni che comportino apprezzamenti e valutazioni sulle persone sono approvate a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei votanti.

Ogni consigliere che abbandoni definitivamente l'aula prima del termine della adunanza, ne darà avviso ai funzionari amministrativi addetti.

Il Consigliere comunale che è assente nel momento in cui il suo nominativo è stato chiamato o in fase di votazione o in fase preliminare di accertamento del numero legale, non potrà più partecipare alla votazione.

ART. 27 NOMINA DEGLI SCRUTATORI E LORO ATTRIBUZIONI

Il Presidente designa tre consiglieri, di cui uno della minoranza, alle funzioni di scrutatori, con il compito di assisterlo nelle votazioni e nello accertamento dei relativi risultati o per la proclamazione degli stessi.

La elezione deve ottenere l'assenso del consesso. La designazione può avvenire o allo inizio della seduta oppure allo inizio della attività deliberativa da parte del Consiglio. Il Consigliere scrutatore ha l'obbligo, in caso si dovesse assentare, di comunicarlo direttamente al Presidente che provvederà alla sua

sostituzione immediata:

Gli scrutatori (unitamente al presidente ed al segretario della assemblea). hanno la specifica attribuzione di accertare la regolarità delle votazioni. sia che abbia luogo a voto palese. sia. particolarmente. che si svolga per scrutinio segreto. esaminando. in questo caso. le relative schede e pronunciandosi sulla loro validità. salvo le ulteriori decisioni del consiglio. ove sorgano contestazioni: indi procedono al conteggio dei voti riportati pro o contro ogni singola proposta o parte di proposta o simile:

Sulla disciplina delle schede segrete. piu' in particolare. si rimanda all'art. 40 del presente regolamento:

ART. 28 APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE

L'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. se iscritto. va inserite al I° punto dell'ordine del giorno:

I predetti verbali ai fini di uno piu' spedito svolgimento dei lavori. sono dati per letti quando siano stati depositati presso la Segreteria della Presidenza a disposizione dei consiglieri. insieme agli atti della seduta . affinche' questi abbiano potuto prenderne visione:

In sede alla visione dei verbali possono essere fatte per iscritto osservazioni per chiarire meglio il proprio pensiero entro il termine utile di deposito stabilito del presente regolamento:

Quando sui verbali non siano state fatte le predette osservazioni essi si intendono approvati senza votazione: Se. invece. sono pronoste osservazioni di rettifiche. queste. sono ammesse ai voti e. se approvate. sono annotate sul verbale della seduta in corso:

L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta:

ART. 29 ARGOMENTI AMMESSI ALLA TRATTAZIONE -

Dopo l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. se iscritti. e dopo le interrogazioni. se iscritte. il consiglio passa. alla trattazione degli affari che figurano all'ordine del giorno:

Durante la seduta sono vietati manifestazioni e discorsi incompatibili con i principi sanciti dalla Costituzione delle leggi vigenti e dal presente regolamento interno di procedura:

ART. 30 - ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI -

Gli argomenti posti all'ordine del giorno vengono trattati nell'ordine secondo il quale sono iscritti nello avviso di convocazione:

Tuttavia, su proposta motivata del Presidente o di un Capogruppo Consiliare, quando motivi d'urgenza e di opportunità lo consigliano, l'ordine di trattazione degli argomenti in discussione puo' essere invertito dal Consiglio in qualunque momento:

La proposta di variazione è sottoposta al voto del Consiglio, senza discussione:

Nel caso in cui una parte degli argomenti previsti sia da trattarsi in seduta pubblica ed un'altra in seduta segreta, quella in seduta pubblica avra' la precedenza:

ART. 31 - DISCUSSIONE SUI VARI ARGOMENTI -

La discussione, su ciascun argomento, è aperta con la enunciazione da parte del Presidente del solo oggetto della proposta e prosegue eventualmente con la relazione del Presidente stesso o del Sindaco o dell'Assessore al ramo o dei relatori designati dalle Commissioni o del Consigliere proponente o del relatore speciale:

Gli impiegati responsabili dei provvedimenti daranno tutte le spiegazioni tecniche richieste: Se manca l'Assessore al ramo il Consiglio Comunale potrà decidere di trattare la proposta o di rinviarla:

La relazione puo' essere omessa: oppure riassunta per sommi capi ove fosse stata inserita nel fascicolo della pratica depositata in Segreteria:

Successivamente alle relazioni ha inizio la discussione e sono ammessi a parlare i consiglieri secondo l'ordine delle richieste:

Hanno pero' la precedenza i Consiglieri che chiedono la parola per mozione d'ordine al fine di richiamare la Presidenza alla osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni, o per proposte pregiudiziali o sospensive o per fatto personale, intendendosi per tale il giudizio espresso sulla condotta

di un consigliere o l'attribuzione di opinioni diverse da quelle da lui manifestate.

Nessuno puo' parlare senza avere chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.

L'oratore svolge il suo pensiero in piedi, senza eccedere o divagare col trattare questioni estranee all'argomento in discussione, o perdersi in ripetizioni e prolissità inopportune o usare parole che possano inasprire od offendere .

Deve volgersi verso il Presidente o i colleghi Consiglieri e non verso il pubblico.

Il limite massimo di intervento, comunque, non puo' superare i dieci minuti, a meno che non si tratti di relazione su un determinato affare sul quale abbiano avuto speciale incarico di riferire ed in tal caso potranno raggiungersi anche i trenta minuti.

Il Sindaco, gli Assessori competenti ed i relatori possono chiedere la parola in qualsiasi momento della discussione, ma, dopo la chiusura di essa, soltanto per dichiarare se mantengono le loro posizioni o per semplici spiegazioni di fatto.

Non sono ammesse discussioni in forma di dialogo fra consiglieri.

A nessuno è permesso interrompere chi parla, tranne il Presidente per un richiamo al regolamento o all'argomento.

Il Presidente dà la parola a coloro che l'hanno chiesta e nell'ordine della domanda, salvo che qualcuno dei richiedenti non dichiarerà di cedere il proprio turno ad altri.

Nessun consigliere puo' parlare piu' di una volta nel corso dello stesso argomento, se non per una questione di carattere incidentale, per mozioni d'ordine, per la formazione delle proposte, per fatto personale, per dichiarazione di voto.

Se il Presidente ha richiamato due volte , per qualsiasi motivo, un consigliere senza che questi tenga conto delle osservazioni, puo' togliergli la parola per il resto della discussione.

ART.32 - MOZIONE D'ORDINE -

E' mozione d'ordine il richiamo verbale sulla osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo e l'ordine col quale sia stata posta, illustrata e commentata la questione dibattuta, avanzata da uno o piu' consiglieri.

Sulla ammissione o meno di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente.

Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi puo' appellarsi al Consiglio, che decide senza discussione.

Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un Consigliere per ogni gruppo.

ART. 33 - DICHIARAZIONE DI IMPROPONIBILITA' E DI INAMMISSIBILITA' -

Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.

Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della discussione.

Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno, dell'emendamento o della proposta, puo' rifiutarsi di metterli in votazione.

Se il proponente insiste, il Presidente consulta il consiglio che decide, senza discussione.

ART. 34 - FATTO PERSONALE -

E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.

La parola per fatto personale puo' essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Presidente.

Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.

Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, questi puo' appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione.

Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del consiglio o, comunque discuterli.

Quando, nel corso di una discussione, un consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, puo' chiedere al Presidente la nomina, da parte del Consiglio, di una Commissione che indaghi e giudichi sul fondamento dell'accusa; alla Commissione,

composta di 3 membri di cui uno della minoranza il Presidente puo' assegnare un termine per presentare le sue conclusioni:

Esse vengono comunicate dal Presidente al Consiglio e non possono costituire oggetto di dibattito, neanche indirettamente mediante risoluzioni o mozioni:

ART. 35 - QUESTIONI PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA -

La questione pregiudiziale, cioe' che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioe' che la discussione o la deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un consigliere prima che abbia inizio la discussione:

Il Presidente, tuttavia, ha la facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione, qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito:

La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale e la discussione non puo' proseguire se non dopo che il consiglio si sia pronunciato su di esse:

Su tali questioni possono parlare soltanto un oratore per ciascun gruppo consiliare e per non piu' di ciascuno:

In caso di concorso di piu' proposte di questioni pregiudiziali o di piu' proposte di sospensione, dopo la illustrazione del proponente di ciascuna di esse, si svolge una unica discussione, con la limitazione di cui al comma precedente e quindi un'unica votazione:

Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata:

ART. 36 - DISCIPLINA DEI CONSIGLIERI -

I consiglieri devono usare un civile reciproco comportamento, con rispetto delle altrui opinioni e libertà:

Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba, con il suo contegno, la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama:

Se il consigliere persiste nel suo atteggiamento, il Presidente gli infligge una nota di biasimo, da riportarsi a verbale, qualora continua a persistere impedendo di fatto i lavori del Consiglio Comunale, il Presidente puo' proporre l'allontanamento del Consigliere:

Il consigliere colpito dal provvedimento di nota di biasimo puo' appellarsi al consiglio, il quale deciderà per alzata di mano sulle spiegazioni fornite.

In caso di accoglimento delle spiegazioni da parte del consiglio non si fara' menzione, nel processo verbale, dell'incidente.

Se un consigliere nonostante la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento, impedendo il corretto proseguimento della seduta, il Presidente puo' invitarlo ad uscire dall'aula; se il Consigliere si rifiuta, il Presidente puo' sospendere o sciogliere la seduta.

Nel caso piu' grave in cui il turbamento delle funzioni consiliari profili gli estremi di un reato, il Presidente dovrà procedere alla denuncia alla autorità giudiziaria (artt. 338 e 342 c.p.).

ART. 37 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE -

Dopo la relativa trattazione , quando sull'argomento nessun altro consigliere chieda di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Dichiarata chiusa la discussione, non puo' essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto a ciascun capogruppo.

Per tali dichiarazioni non puo' essere concesso un tempo superiore a cinque minuti.

Segue poi la votazione con le modalità indicate nel regolamento.

ART. 38 - AGGIORNAMENTO DELLA SEDUTA -

Qualora per qualsiasi motivo non possa ultimarsi la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o in caso di raggiungimento dell'ora prefissata nel regolamento, il Presidente aggiorna la seduta.

La determinazione del giorno in cui deve avere luogo la successiva adunanza, è presa dal Presidente sentito i capi gruppo consiliari. IN caso di non unanimità del Capigruppo , decide il Presidente.

Ai consiglieri non intervenuti nella riunione, deve essere notificato l'avviso di rinvio della seduta almeno 24 ore prima della seduta di rinvio.

ART. 39 - PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA -

Di ogni adunanza è redatto dal Segretario comunale che partecipa alle sedute o da chi lo sostituisce a norma del presente regolamento, il processo verbale, che è firmato dal Presidente, dal componente anziano fra i presenti e dallo stesso Segretario.

Il processo verbale deve contenere i punti principali della discussione, delle quali saranno riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, la indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro o contro ogni proposta.

Ogni consigliere ha diritto di fare inserire nel verbale il testo preciso di alcune dichiarazioni proprie o di altri consiglieri; in tal caso l'interessato dovrà presentare per iscritto al Presidente il testo della propria dichiarazione sottoscritta e controfirmata dal Presidente con la indicazione della data della seduta.

Ogni consigliere ha anche diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

I verbali devono, altresì, indicare l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che hanno votato contro, che si sono astenuti.

Nei verbali devesi infine far constare se le deliberazioni siano avvenute in seduta pubblica o segreta, e quale forma di votazione sia stata eseguita.

Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:

- a) Ingiuriose per i consiglieri e per gli estranei o per le autorità;
- b) Contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;
- c) Di protesta contro i provvedimenti adottati;
- d) considerazioni fatte dai Consiglieri a cui non sia stata data o sia stata tolta la parola.

PARTE - DELLE VOTAZIONI

ART. 40 - SISTEMI DI VOTAZIONE -

L'espressione del voto è normalmente palese; i consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzata e seduta o per alzata di mano.

Le deliberazioni concernenti persone debbono essere rese a scrutinio segreto.

Questa forma di votazione viene usata, altresì, ogni qualvolta la legge espressamente lo prescriva o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 dei consiglieri, approvata dal Consiglio.

Per la votazione per appello nominale, il Presidente indica il significato del " SI " e del " NO ", i funzionari addetti fanno l'appello, gli scrutatori controllano i voti ed il Presidente proclama l'esito.

Il voto per alzata e seduta o per alzata di mano è soggetto a controprova, se vi è chi lo chieda prima della proclamazione.

Il Presidente e gli scrutatori decidono del risultato della prova e della controprova, che possono ripetersi. Se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale.

La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede, il Presidente con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e ne proclama l'esito.

Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario e sono conservate nello archivio del Comune; nel caso non vi fossero contestazioni, le schede della votazione segreta sono distrutte pubblicamente.

ART. 41 - ORDINE DELLA VOTAZIONE -

L'ordine della votazione è stabilita come segue:

- 1) la questione pregiudiziale, cioè la esclusione della discussione e del voto.
- 2) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione ad altro tempo;
- 3) l'ordine del giorno puro e semplice, ossia quello che esclude che si prenda in considerazione altra proposta diversa da quella ammessa a discussione;
- 4) gli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del consiglio riguardo al merito del provvedimento o parte di esso, dando la precedenza a quelli che piu' si allontanano dal testo del provvedimento medesimo;
- 5) gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte.

- Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso;
- 6) le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da almeno 3 Consiglieri;
 - 7) provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.

Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati enunciati dal Presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede subito alla votazione, senza che occorran altre formalità oltre quelle di legge.

L'invio di documenti ad organi giudiziari o amministrativi, proposto da un capogruppo consiliare deve riportare l'approvazione del Consiglio a maggioranza dei suoi componenti.

ART. 42 - DICHIARAZIONE DI VOTO -

Prima della votazione ogni, capogruppo consiliare o il Consigliere singolo, se si dissocia dal gruppo per diversa motivazione, può motivare il voto, anche se la votazione sia segreta.

Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare i cinque minuti per ciascun oratore.

ART. 43 - COMPUTO DELLA MAGGIORANZA E PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLA VOTAZIONE.

Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito dal Presidente con la assistenza dei tre scrutatori, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei presenti, salvi i casi nei quali la legge prescriva un quorum particolare di maggioranza.

Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida.

Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.

Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

Se l'affare all'ordine del giorno ottiene uguale numero di voti favorevoli e di voti contrari (parità di voti), occorre riscrivere l'affare all'ordine del giorno di un'altra seduta del Consiglio Comunale con la conseguente nuova discussione e nuova votazione di esso.

ART. 44 - NOMINE E CARICHE -

Nelle nomine, salvo che speciali disposizioni di legge non richiedano una maggioranza determinata, si intendono eletti quelli fra i candidati che riportino il maggior numero di voti.

A parità di voti fra due o più candidati nessuno si intende eletto e dovrà procedersi ad una o più votazioni libere, finché uno dei candidati ottenga la maggioranza voluta.

In nessun caso può procedersi al ballottaggio, eccetto che la legge disponga diversamente.

ART. 45 - INTERVENTI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative alla esecuzione della votazione in corso o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

ART. 46 - ANNULLAMENTO E RINNOVAZIONE DELLA VOTAZIONE -

Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre la immediata rinnovazione, ammettendovi soltanto i consiglieri che hanno partecipato alla precedente.

L'irregolarità può essere accertata dal Presidente ovvero essere denunciata da un Consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

In ogni caso la decisione spetta al Presidente.

PARTE I - PROPOSTE CONTROPROPOSTE EMENDAMENTI ED ORDINI DEL GIORNO

ART. 47 - FORMA DELLA PRESENTAZIONE

Le proposte , controposte, gli emendamenti e gli ordini del giorno, devono essere presentati per iscritto al Presidente prima della chiusura della discussione dell'argomento cui si riferiscono.

ART. 48 - CONTROPROPOSTA -

Le controposte che prospettano soluzioni alternative alla proposta in discussione vengono poste all'ordine del giorno delle sedute successive a quelle in discussione della proposta, solo nel caso in cui quest'ultima venga respinta.

ART.49 - PROPOSTA PREGIUDIZIALE O SOSPENSIVA O INCIDENTALI.

Se viene presentata una proposta pregiudiziale o sospensiva o incidentale, la stessa viene illustrata dal proponente per non piu' di cinque minuti, dopodichè è data la parola per non piu' di dieci minuti ad un consigliere delegato da ciascun gruppo, quindi si passerà ai voti sulla proposta.

ART. 50 - RITIRO DI PROPOSTE E DI EMENDAMENTI -

I presentatori possono sempre ritirare prima della votazione la proposta, la controposta, l'emendamento sull'argomento all'ordine del giorno, da essi presentati , ma se ripresi da altro consigliere a nome proprio, la discussione continua.

PARTE VII = INTERROGAZIONI - MOZIONI -

ART. 51 - NATURA DELLA INTERROGAZIONE -

L'interrogazione consiste nella semplice domanda per conoscere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta al Sindaco o alla Giunta o se sia esatta; se si intende comunicare al Consiglio il contenuto di documenti che al consigliere interrogante occorrono ed infine, se sia presa o si sta per prendere alcuna decisione su determinati oggetti o comunque per chiedere informazioni o spiegazioni sulla vita amministrativa.

ART. 52 - PRESENTAZIONE DELL'INTERROGAZIONE -

Il Consigliere puo' rivolgere, informa scritta, tramite il Presidente, interrogazioni al Sindaco o agli assessori specificando se intenda avere risposta scritta, nel qual caso , la risposta è data entro trenta giorni dalla data di trasmissione al Sindaco.

Se il Consigliere vuole che la sua interrogazione e la relativa risposta vengano lette in Consiglio nè deve fare espressa richiesta:

In tal caso l'interrogazione e la risposta saranno iscritte nella prima seduta successiva alla scadenza del termine assegnato per la risposta:

ART. 53 - TRATTAZIONE DELL'INTERROGAZIONE -

Le interrogazioni di regola saranno poste all'inizio dell'ordine del giorno dopo l'argomento della lettura dei verbali delle sedute precedenti:

L'interrogazione non viene trattata se non è presente in aula l'interrogante:

In tal caso sara' riportata nella seduta successiva:

Dopo la risposta del Sindaco , dell'Assessore. l'interrogante puo' solamente dichiarare se si ritenga o no soddisfatto e le ragioni nel tempo massimo di dieci minuti:

ART. 54 - MOZIONE SEMPLICE -

Un capogruppo consiliare o un quinto dei consiglieri in carica possono presentare mozione alfine di promuovere una proposta di deliberazione del Consiglio su un determinato argomento:

Nel caso in cui la mozione venga presentata in corso di seduta va iscritta nell'ordine del giorno della successiva seduta:

La mozione deve essere depositata e presentata in forma scritta e firmata:

ART. 55 - DISPOSIZIONI PER LA DISCUSSIONE DELLE MOZIONI -

Si applicano alla discussione delle mozioni le norme che regolano la discussione in generale:

ART. 56 - UNIFICAZIONE DELLA DISCUSSIONE DI PIU' MOZIONI -

Piu' mozioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi, formano oggetto di una sola discussione.

ART. 57 - COSTITUZIONI DI COMMISSIONI SPECIALI. -

E' nella facoltà del Consiglio comunale, nell'ambito delle proprie attribuzioni, procedere nel suo seno alla costituzione di Commissioni Speciali di indagine, con riferimento agli uffici della Amministrazione, e su ogni altro argomento di pubblico interesse.

Il Consiglio deve fissare il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio stesso e la durata della Commissione che non potrà mai essere superiore a mesi quattro prorogabile per una sola volta dal Consiglio Comunale.

Per la nomina del Presidente e del Vice Presidente e per il funzionamento della Commissione si applicano, in quanto non diversamente stabilito, le disposizioni regolamentari sulle Commissioni Permanenti.

La Commissione è composta di 5 Consiglieri eletti dal Consiglio con voto limitato ad uno.

Il Presidente e il Vice vengono nominati al loro interno. Il Sindaco è tenuto di rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri, trasmesse tramite la Presidenza del Consiglio, entro trenta giorni dalla trasmissione.

ART. 58 - VERIFICA SULL'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO -

Il Consiglio comunale, dopo sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, verificherà l'attuazione delle norme in esso contenute, previa relazione della competente Commissione Consiliare Permanente.

ART. 59 RICHIAMO AD ALTRE NORME DI LEGGE E DELLO STATUTO

Vengano automaticamente annullate tutte le disposizioni di precedenti atti regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Per il quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti norme di legge in materia ed alle norme statutorie.